

STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

SPR-AMB-01 *GESTIONE RIFIUTI*

DHCO-HSE

Rev. 01 – SPR-AMB-01

Data: 01/02/2022

1 SCOPO

Il presente standard definisce le modalità operative che l'appaltatore è tenuto ad applicare nella gestione dei rifiuti in cantiere e nelle attività manutentive, a integrazione di quanto già previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.

2 PRESCRIZIONE AMBIENTALI OPERATIVE

2.1 GESTIONE DEI RIFIUTI

Le modalità di gestione dei rifiuti devono essere compatibili con l'ambiente e la salute pubblica nel rispetto della Normativa Vigente.

L'appaltatore deve definire obiettivi di **riduzione, riciclaggio e riutilizzo** dei materiali di scarto e manutenzione.

La gestione dei rifiuti deve essere guidata dalla seguente gerarchia:

- Prevenzione nella produzione
- Riutilizzo/riuso
- Riciclo
- Recupero
- Smaltimento in discarica



Il ciclo dei rifiuti si compone, in linea generale, delle seguenti macrofasi:

- Produzione
- Classificazione e caratterizzazione
- Deposito Temporaneo
- Trasporto
- Conferimento a impianto di recupero o impianto di smaltimento

DHCO-HSE

Rev. 01 – SPR-AMB-01

Data: 01/02/2022

Il presente standard riporta attività, metodologie, adempimenti, procedure di autocontrollo e criteri relativi alla gestione dei rifiuti secondo le suddette macrofasi.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il produttore del rifiuto ha diversi obblighi cui adempiere, di cui è responsabile fino a quando il rifiuto non arriva al destinatario finale, recuperatore o smaltitore, con evidenza della certificazione di consegna (IV copia del FIR); è sua competenza scegliere gli operatori qualificati a svolgere le funzioni di trasporto e recupero e/o smaltimento, e che possono gestire il codice CER per cui sono stati chiamati a farlo.

2.1.1 PRODUZIONE: ORIGINE E TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Le attività di cantiere/manutenzione che possono originare rifiuti sono (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- Perforazione, escavazione e movimento terra non ricadenti nella categoria di sottoprodotto;
- Costruzione e demolizione di opere edili e civili;
- Produzione di calcestruzzo e conglomerati bituminosi;
- Impianti di depurazione;
- Lavorazioni industriali ed artigianali (ad es. carpenteria);
- Attività manutentive;
- Potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue;
- Gestione di uffici, cucine, mense, refettori, dormitori;
- Attività di bonifica.

Inoltre, le aree di cantiere possono essere oggetto di abbandono di rifiuti di vario genere da parte di persone esterne alle attività o al cantiere stesso.

2.1.2 CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in "urbani" o "speciali" e secondo la pericolosità in "pericolosi" e "non pericolosi".

I rifiuti devono essere **classificati e caratterizzati** dall'appaltatore secondo modalità e definizioni previste dalla normativa vigente. Le informazioni sulla classificazione devono essere inserite nei Formulari di identificazione e nella segnaletica/cartellonistica all'interno dei depositi temporanei.

Inoltre, l'appaltatore è tenuto a:

- **Determinare la quantità** dei rifiuti prodotti in base alla tipologia;
- **Ridurre al minimo la produzione dei rifiuti;**
- **Programmare le attività di recupero e/o smaltimento;**
- **Qualificare i trasportatori e gli impianti di destinazione dei rifiuti**
- **Predisporre i documenti amministrativi FIR, registri di c/s, MUD**
- **Registrare i rifiuti** prodotti per permettere la rendicontazione dei quantitativi generati e inviati a recupero/smaltimento.

L'Appaltatore dovrà effettuare la caratterizzazione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente e predisporre ed attuare piani di Campionamento coerentemente quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento (es. ISO 10802:2013).

Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate da un Laboratorio accreditato secondo metodiche standardizzate e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L'Appaltatore deve annotare su apposito registro le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti generati durante le attività di cantiere/manutenzione, comprensive delle caratteristiche di pericolo.

2.1.3 DEPOSITO TEMPORANEO

Le diverse tipologie di rifiuti devono essere **opportunamente separate e conservate** segregando i rifiuti pericolosi:

- Tutti i contenitori devono essere adatti al tipo di rifiuti contenuti e devono essere etichettati con una descrizione del contenuto e il relativo codice CER;
- Tutti rifiuti liquidi devono essere conservati in contenitori sigillati e in aree ristrette e riservate;
- Gli oli esausti devono essere classificati come rifiuti pericolosi e sono necessarie ulteriori precauzioni per il deposito prescritte dalla normativa vigente;

Il **deposito dei rifiuti** non dovrà provocare la contaminazione del suolo, sottosuolo e/o delle acque sotterranee. Il deposito temporaneo deve garantire che tutti i rifiuti siano contenuti e tenuti al sicuro contro il rischio di:

- corrosione o usura di contenitori per rifiuti;
- fuoriuscite o perdite accidentali o lisciviazione/percolazione involontaria dai rifiuti non protetti dalla pioggia;
- rottura accidentale o dovuta al tempo dei contenitori/cassoni dei rifiuti, che consentirebbe la fuoriuscita dei rifiuti;
- dispersione o caduta dei rifiuti durante il deposito o il trasporto;
- dispersione dei rifiuti ad opera di vandali, ladri, intrusi o animali.

Devono essere sempre disponibili presso le aree i **kit da utilizzare in caso di sversamenti**, di perdite e in caso di fuoco o incendio.

Per i rifiuti liquidi pericolosi, ad esempio olii esausti, deve essere predisposta una vasca di contenimento ove collocare i contenitori; la capacità della vasca deve essere pari ad almeno il 50% del volume del contenitore, tale da garantire il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose; devono essere inoltre rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Il deposito di liquidi pericolosi va effettuato in area coperta.

DHCO-HSE

Rev. 01 – SPR-AMB-01

Data: 01/02/2022

I contenitori di rifiuti pericolosi devono essere dotati di sistemi che limitino al minimo fattori di potenziale dispersione (es. o container chiusi con apertura laterale o container dotati di copertura ad apertura idraulica – lasciata normalmente chiusa, vasche dotate di doppia camicia, tettoia per RAE).

L'Appaltatore deve indicare **pratiche di controllo e monitoraggio** delle aree di deposito dei rifiuti mettendo in conto tutti i possibili accorgimenti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Divieto di immettere rifiuti di una determinata tipologia in un sito non previsto, immettere rifiuti liquidi in aree non dotate di bacino di contenimento, lasciare contenitori vicino a caditoie di acque pluviali, abbandonare i rifiuti in aree non allestite al deposito temporaneo;
- Depositi temporanei situati lontano dagli alloggi (ove presenti) e dalle vie di movimentazione, nel rispetto delle modalità tecniche di deposito e dei limiti normativi;
- Presenza di mezzi ed attrezzature necessarie per il contenimento di un eventuale sversamento e formazione erogata a tutti gli operatori per la gestione delle perdite;
- Per ogni tipo di rifiuto, predisporre istruzioni operative per la raccolta, movimentazione in sito, deposito e smaltimento e attuare azioni di informazione e formazione alle persone coinvolte alla gestione del rifiuto;
- I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- Ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.

Le aree di deposito dei rifiuti, nonché le relative caratteristiche costruttive e le tipologie di rifiuti stoccabili, devono essere identificate dall'Appaltatore in un apposito registro.

Il registro deve essere predisposto all'inizio delle attività di cantiere e compilato ed aggiornato durante la fase di esecuzione a seguito dell'evoluzione delle lavorazioni di cantiere.

2.1.4 PIANO DI GESTIONE RIFIUTI

L'Appaltatore deve predisporre il Piano di gestione dei rifiuti che indichi i rifiuti che l'Appaltatore prevede saranno prodotti nell'ambito del cantiere/lavorazioni, in termini sia di tipologia che di stima approssimativa, e deve individuare le modalità di raccolta, le aree destinate al deposito temporaneo (se previsto) e le misure previste per evitare sversamenti accidentali, indebita commistione di rifiuti e una cattiva gestione in genere.

Il Piano deve definire le modalità di tracciamento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e devono essere individuati i **responsabili della tenuta della documentazione** e del **controllo dell'applicazione delle modalità previste nel Piano** e nella stessa normativa.

DHCO-HSE

Rev. 01 – SPR-AMB-01

Data: 01/02/2022

Il Piano di Gestione dei Rifiuti (nel seguito anche solo “il Piano”) deve esaminare per le aree di cantiere interessate qualità e tipologia dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti, codici CER di riferimento, modalità di stoccaggio provvisorio, smaltimento/recupero, gestione della documentazione e delle procedure necessarie per la tracciabilità dei rifiuti e tutte le documentazioni correlate ai rifiuti, per una corretta gestione.

Il Piano di Gestione dei Rifiuti deve contenere come minimo:

- Identificazione e caratterizzazione dei rifiuti;
- Assegnazione del codice CER al rifiuto;
- Deposito preliminare alla raccolta (deposito temporaneo);
- Etichettatura;
- Gestione del rifiuto in fase di deposito;
- Compilazione e vidimazione dei Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR)
- Compilazione dei Registri di Carico/Scarico;
- Conferimento incarico ai trasportatori, intermediari e destini finali;
- Verifica della validità delle autorizzazioni dei trasportatori, intermediari e destini;
- Corretto conferimento ai destini, mediante verifica del ritorno della 4a copia, per la corretta tracciabilità dei rifiuti, entro il tempo designato (90 giorni).
- Conservazione dei documenti con le corrette modalità e tempistiche;
- Compilazione della dichiarazione annuale (MUD-Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).